COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.02.2009)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 03.07.2014)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto e definizioni
Art. 2 Competenze
Art. 3 Responsabilità
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

CAPO III FERETRI

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
Art. 8 Verifica e chiusura feretri
Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
Art. 13 Trasporti funebri
Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
Art. 15 Orario dei trasporti
Art. 16 Norme generali per i trasporti
Art. 17 Riti religiosi
Art. 18 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
Art. 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero
Art. 21 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 22 Elenco cimiteri
Art. 23 Disposizioni generali
Art. 24 Reparti speciali nel cimitero
Art. 25 Ammissione nel cimitero
Art. 26 Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme
Art. 27 Ammissione nel cimitero di Ellera

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 Disposizioni generali
Art. 29 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 30 Inumazione
Art. 31 Cippo
Art. 32 Tumulazioni
Art. 33 Tumulazione provvisoria

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 Esumazioni ordinarie
Art. 35 Esumazioni straordinarie
Art. 36 Estumulazioni
Art. 37 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 38 Raccolta delle ossa
Art. 39 Oggetti da recuperare
Art. 40 Disponibilità dei materiali

CAPO V CREMAZIONI

Art. 41 Crematorio
Art. 42 Autorizzazione alla cremazione
Art. 43 Urne cinerarie
Art. 44 Affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 Orario
Art. 46 Disciplina dell'ingresso
Art. 47 Divieti speciali
Art. 48 Personale addetto ai cimiteri
Art. 49 Compiti dei necrofori
Art. 50 Riti funebri
Art. 51 Fiori e piante ornamentali
Art. 52 Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 Sepolture private
Art. 54 Durata delle concessioni - rinnovo
Art. 55 Modalità di concessione
Art. 56 Uso delle sepolture private in tombe di famiglia
Art. 57 Manutenzione . Canone annuo

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 Subentri
Art. 59 Retrocessione

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 60 Revoca
Art. 61 Decadenza
Art. 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 63 Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64 Accesso al cimitero
Art. 65 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
Art. 66 Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero
Art. 67 Responsabilità delle ditte private

CAPO II IMPRESE FUNEBRE

Art. 68 Funzioni
Art. 69 Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 Schedario dei defunti
Art. 71 Scadenziario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 73 Concessioni pregresse
Art. 74 Cautele
Art. 75 Vigilanza
Art. 76 Sanzioni
Art. 77 Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

ALLEGATI

A) Planimetrie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti di Polizia Mortuaria di competenza comunale in base alla normativa vigente in materia ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
   a) Per feretro s'intende il contenitore dove viene riposta la salma ed è di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;
   b) Per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
   c) Per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
   d) Per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
   e) Per esumazione si intende il disseppellimento di cadavere precedentemente inumato;
   f) Per estumulazione si intende il disseppellimento di cadavere precedentemente tumulato;
   g) Per celletta ossario si intende un manufatto destinato a raccogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri;
   h) Per ossario comune s'intende un luogo dove raccogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione;
   i) Per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con una delle forme di gestione di cui all'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale, e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.
5. Ai fini del presente regolamento:
   a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali;

b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affido delle ceneri, pratiche di ammissione al deposito di osservazione, operazioni amministrative di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria.
Provvede inoltre al rilascio delle concessioni cimiteriali.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti di sua proprietà a disposizione del pubblico, utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale vigente e sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nell'allegato "A" al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed espressamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
3. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
   a) La visita necroscopica;
   b) La deposizione delle ossa/ceneri in ossario/cinerario comune;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis della legge n. 26/2001 la gratuità del servizio, se prestata in favore di soggetti residenti nel Comune di Albisola Superiore, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione ed inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri cui si applica l'art. 14 del presente regolamento.
   Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato secondo quanto specificato al successivo art. 10.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:
   a) Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990;
   b) L'orario d'apertura e chiusura del cimitero;
   c) Copia del presente Regolamento;
   d) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
   e) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
   f) L'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
   g) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 - Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero funziona come tale la camera mortuaria.

2. Le richieste da parte di altri Comuni di usufruire della camera mortuaria sita nel Cimitero della Pace in Albisola Superiore, saranno soggette al pagamento della tariffa vigente al momento dell'utilizzo della stessa.

CAPO III
FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Ogni salma dovrà essere deposta nel feretro decentemente vestita o avviluppata.
2. Alla vestizione delle salme potrà essere provveduto dall'impresa funebre prescelta dalla famiglia.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è stato delegato, con deliberazione n. 285 del 20/03/2003 del Direttore Generale dell'ASL N. 2 Savonese, al personale delle Imprese di Pompe Funebri.
2. Le verifiche suddette saranno effettuate da personale dipendente dall'ASL solo nel caso in cui il servizio funebre sia gestito da Imprese con sede al di fuori del territorio dell'ASL n. 2.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre secondo quanto disposto del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare dagli artt. 30 e 75.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990 per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. In quest'ultima ipotesi si procederà al recupero delle spese, qualora ne ricorrano i presupposti, nei confronti dei soggetti obbligati al mantenimento.
3. Lo stato d'indigenza o di bisogno è verificato e attestato dai Servizi Sociali Comunali sulla scorta delle informazioni desunte dall'attestazione ISEE in corso di validità allo scopo prodotta dai parenti del defunto.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Per l'identificazione della salma contenuta nel feretro, sulla superficie esterna superiore, dovrà essere stabilmente applicata una piastrina metallica con inciso in modo indelebile il cognome e il nome e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. La salma che giunge nel Comune potrà essere direttamente trasportata nel luogo di culto per il rito religioso o nel luogo destinato alla cerimonia laica, previo avviso all'Ufficio competente per la predisposizione dei servizi necessari, compreso la comunicazione al Comando di Polizia Municipale dell'orario del funerale, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire il transito del corteo.
2. La procedura di cui al comma 1 dovrà essere seguita anche nel caso in cui la salma sia direttamente trasferita al cimitero.
3. I criteri generali, le modalità e i percorsi sono determinati dal Responsabile del servizio preposto.

Articolo 13 - Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre delle salme nell'ambito del Comune potrà essere eseguito dalle Imprese Funebri regolarmente autorizzate.

Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il servizio di trasporto funebre è da considerare servizio pubblico:
   - Gratuito per il cittadino soltanto nei casi di trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
   - A domanda individuale a pagamento per tutti gli altri trasporti funebri, soggetti quindi a pagamento.
2. Anche l'onere del trasporto nei casi di recupero salma o di trasferimento dal luogo di decesso, nel caso che l'ambiente domestico non sia idoneo, all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico dei familiari del defunto secondo l'art. 1, comma 7 bis, della legge n. 26/2001.
3. Ai fini dell'applicazione del trasporto gratuito si rimanda a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 15 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in orario stabilito con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Lo svolgimento dei funerali dovrà avvenire nel rispetto dell'orario di arrivo nei cimiteri come di seguito indicato:
   - Tutti i giorni feriali:
     - Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17;
     - Al sabato dalle ore 8 alle ore 12.

   In caso di giorni festivi consecutivi la salma sarà ricevuta il secondo giorno festivo.

Articolo 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli ed alla normativa nazionale.

Articolo 17 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in Chiesa o altro luogo di culto il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 18 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, e ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
2. Le procedure e la documentazione relative ai trasporti funebri internazionali sono dettagliatamente descritte al paragrafo 8 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.
3. La Regione Liguria, con delibera di Giunta n. 258 del 14/03/2002, ha demandato la competenza ai Sindaci per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri segue la stessa procedura del trasporto di cadavere, ad eccezione delle prescrizioni igienico-sanitarie.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Articolo 22 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti Cimiteri:
   - Pace
   - Frazione Ellera.

Articolo 23 - Disposizioni generali

1. Nel cimitero non saranno ricevute le salme se non previa autorizzazione alla sepoltura da parte dell'Ufficio dello Stato Civile, in conformità a quanto prescritto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000, n. 396.

Articolo 24 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti e per l'eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.

Articolo 25 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
   a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b) I cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
   c) I cadaveri delle persone nate in Albisola Superiore o residenti all'atto della nascita in quanto lo erano i genitori (atti trascritti);
   d) I cadaveri delle persone che, pur non avendo la residenza nel comune al momento del decesso, vi siano state residenti per una parte della loro vita;
   e) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel comune;
   f) I cadaveri delle persone che non avevano la residenza in Albisola Superiore, ma il cui coniuge o convivente more uxorio siano seppelliti in uno dei cimiteri comunali;
   g) I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/90";
   h) I resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Ai fini del comma 1 lett. b), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di Albisola Superiore e sia acquisita l'attestazione che le procedure istruttorie siano concluse con esito positivo, come da dichiarazione dell'Ufficio Anagrafe.
3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 26 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha la prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi diritto.

3. Chi esercita la funzione prevista dal comma precedente è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

Articolo 27 – Ammissione nel cimitero di Ellera

1. Nel cimitero della Frazione Ellera sono accolte:
   a) Le salme delle persone che ivi risiedevano al momento della morte;
   b) Le salme delle persone aventi diritto ad una sepoltura in concessione;
   c) Le salme delle persone che, non residenti al momento del decesso, risultano esservi nate o aver avuto la residenza per una parte della loro vita.
2. Il territorio della Frazione Ellera si intende quello compreso nella circoscrizione della sezione elettorale n. 6.
3. Compatibilmente con la disponibilità, il Dirigente, a richiesta, può autorizzare l'inumazione di salme di persone che hanno in tale cimitero il coniuge o convivente more uxorio e parenti di cui all'art. 74 e seguenti del C.C. fino al 2° grado.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28 – Disposizioni generali

1. Si osservano le disposizioni di cui al capo X del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 29 – Piano regolatore cimiteriale

1. Sono allegate al presente regolamento le planimetrie in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale.
2. Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
3. Il piano regolatore di cui sopra è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. e delle altre autorità competenti.
4. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
   a. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
   b. Della valutazione della struttura ricettiva esistente;
   c. Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
   a. Campi di inumazione comune;
   b. Aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
   c. Tumulazioni individuali (loculi);
   d. Cellette ossario;
   e. Ossario comune;
   f. Cinerario comune;
   g. Area per la dispersione delle ceneri.
6. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.
3. Il piano cimiteriale dovrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune.

CAPO III
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 30. – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
   a) sono comuni le inumazioni in campo comune;
   b) sono private le inumazioni effettuate in aree in concessione.
2. Attualmente sono disponibili solamente campi destinati alla sepoltura di cui alla lettera a).

Articolo 31 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, sul quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di soluzioni diverse, ad esempio croci, copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna.
3. L'installazione dei copritomba e delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali e altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Articolo 32 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo determinato, le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza del feretro.

Articolo 33 - Tumulazione provvisoria

1. E' possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verificano i seguenti casi:
   a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
   b) per coloro che devono eseguire lavori di ripristino di tombe private;
   c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in colombari/loculi/cellette ossario in costruzione a cura del Comune, che non siano ancora disponibili.
2. Per le tumulazioni provvisorie debbono essere individuati un numero adeguato di loculi per poter soddisfare le eventuali richieste. Tali loculi non potranno essere dati in concessione.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla

domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 24 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono calcolate come trimestre intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla sistemazione definitiva, ove non gli sia stata concessa una proroga per il compimento dei lavori, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.
6. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. La tumulazione provvisoria di salma in tomba privata è consentita su domanda del richiedente, previa autorizzazione del concessionario o degli aventi diritto. Essa rimane in ogni caso subordinata alla presentazione di domanda di concessione per la sepoltura definitiva della salma in un cimitero ove siano in costruzione nuovi manufatti.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del servizio con proprio atto.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile curerà la stesura di un elenco distinto per cimitero, con l'indicazione delle salme da esumare. Gli elenchi saranno pubblicati sul sito on-line del Comune, affissi nelle bacheche presenti sul territorio comunale e nelle bacheche poste all'ingresso dei Cimiteri entro il 1° novembre dell'anno precedente la prima scadenza. L'Ufficio dello Stato Civile provvederà all'invio di comunicazione scritta ai parenti diretti (marito, moglie o figli) reperibili negli archivi informatici comunali".
4. I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare anticipatamente la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o no al momento dell'esumazione.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa in ossario comune, nella reinumazione o nell'avvio a cremazione.

Articolo 35 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
   a) Per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
   b) Per traslazione in altra sepoltura o per cremarle.
2. Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) devono essere richieste con apposita domanda che dovrà contenere precise indicazioni sulla destinazione della salma e saranno autorizzate dopo la verifica dell'avvenuto versamento dell'apposita tariffa.

3. L'autorizzazione può essere negata da Responsabile del Settore Tecnico in particolari condizioni (es. impossibilità a lavorare con mezzi meccanici).

Articolo 36 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
   - a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune se la permanenza del feretro sia inferiore a 30 anni;
   - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio e nel cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione, o sussistendo la stessa non è stato provveduto al versamento della tariffa stabilita per il rinnovo per una sola volta della stessa concessione, i resti saranno collocati in ossario comune.
7. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco con spesa a carico del privato. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente.
9. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 30 anni dalla tumulazione.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 4.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa; che deve essere versata prima dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 38 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata in concessione.

Articolo 39 - Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio competente

che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non siano reclamati, decorso tale termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

2. Della consegna agli aventi diritto sarà redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale.

Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali di qualsiasi genere provenienti dalla demolizione delle tombe, se non reclamati da chi ne ha diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento, saranno recuperati dal Comune e, in quanto utilizzabili, destinati in parte alla decorazione delle sepolture dei campi comuni che ne risultino completamente prive ed in parte ad opere di miglioramento e di manutenzione dei cimiteri.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

Articolo 41 - Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e pertanto si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 42 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
   a. Disposizione testamentaria del defunto;
   b. Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri;
   c. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o di decesso;
   d. Volontà manifestata dal tutore in caso di minore o di persona interdetta.
3. E' consentito cremare i resti mortali di salme inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
4. Nel caso di cremazione di resti mortali è competente il Comune di sepoltura.

Articolo 43 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter

essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 44 –Affidamento e dispersione delle ceneri

1. E' consentito la dispersione, l'affidamento e la conservazione delle urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 130/2001 e della legge regionale n. 24/2007 secondo le modalità di cui al regolamento apposito.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico 10 minuti prima della scadenza dell'orario in modo da consentire che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 46 - Disciplina dell'ingresso

1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri:
   a) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
   b) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni in ogni caso in contrasto con il carattere del cimitero;
   c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
   d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
   e) agli autoveicoli ad uso privato, salvo debita autorizzazione.
2. I disabili che abbiano necessità particolari possono richiedere il permesso di poter visitare sepolture di familiari per mezzo di veicoli.
3. L'autorizzazione sarà concessa sulla base dei seguenti elementi:
   a) Presenza di un'invalidità accertata da parte della Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'ASL competente, che comporti una sensibile ed effettiva riduzione della capacità di deambulazione;
   b) Presenza di un'invalidità a tempo determinato che comporti una sensibile ed effettiva riduzione della capacità di deambulazione, accertata dal medico curante con indicazione del presumibile periodo di durata dell'invalidità;
   c) Età anagrafica superiore ad anni 90 con un'effettiva riduzione della capacità di deambulazione.

4. E' vietato introdurre cani od altri animali o cose irriverenti. E' pure vietato introdurre ceste, valigie e involucri voluminosi di qualsiasi tipo, salvo il caso in cui contengano oggetti da collocare sulle tombe.

Articolo 47 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato:
   a) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
   b) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
   c) introdurre animali;
   d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
   e) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
   f) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
   g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   h) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
   i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
   j) operare volantinaggio;
   k) esercitare qualsiasi forma di commercio;
   l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia del cimitero. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
   m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi diritto di cui all'art. 26;

Articolo 48 - Personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri svolge il seguente servizio:
   a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, la quale deve indicare, relativamente alle tumulazioni, il numero di loculo o celletta ossario; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
   b) iscrive nell'apposito registro, con le indicazioni prescritte dal D.P.R. n. 285/1990, le inumazioni, le tumulazioni, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti, ecc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo; un esemplare del registro deve essere consegnato, non appena terminato, all'Ufficio di Stato Civile.
   c) regola l'apertura al pubblico e sorveglia che siano rispettate dai visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente Regolamento.
2. Altresì è tenuto a:
   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
   c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
   a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
   b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
   c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, in ogni caso inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per altri cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Il personale dei cimiteri è responsabile dello stato, dell'uso e della conservazione del materiale, degli utensili e degli attrezzi ricevuti in dotazione; nell'espletamento del lavoro deve uniformarsi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza previste in materia ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Articolo 49 - Compiti dei necrofori

1 Per le materiali operazioni di seppellimento i necrofori provvedono a:
a) eseguire gli scavi delle fosse per inumazioni;
b) porre la salma nella fossa e ricoprire la stessa fino ad esaurimento della terra scavata;
c) effettuare le inumazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie;
d) effettuare le traslazioni di salme, le riduzioni, ecc…;
e) eseguire le tumulazioni loculi/cellette ossario e chiudere gli stessi con le opere murarie;
f) attendere alla pulizia dei locali, dei campi e dei vialetti del cimitero mantenendo curate le siepi e i prati;
g) assicurare la manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
h) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che vengono loro richieste per il regolare funzionamento del cimitero.

Articolo 50 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 51 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Gli ornamenti floreali e le piante non potranno debordare dallo spazio in concessione, sia esso per la sepoltura a inumazione che per sepoltura a tumulazione, né, in quest'ultimo caso, i fiori e le piante potranno essere appoggiate alla parte di pavimento sottostante e destinata a passaggio pedonale.

Articolo 52 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.
2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese.

4. Per le decorazioni e gli oggetti di ornamento posti sulle tombe il Comune non risponde di eventuali sottrazioni o rotture.

T I T O L O III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 53 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (colombari/loculi e cellette ossario).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Per ottenere la concessione del diritto d'uso di sepoltura privata, l'interessato deve presentare apposita domanda in cui saranno indicati con precisione il tipo di sepoltura richiesta ed i dati anagrafici della persona o delle persone che vi dovranno essere tumulate.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni essenziali nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
   a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
   b) la durata e la decorrenza della stessa che coincide con la data della quietanza riguardante il pagamento della tariffa in vigore al momento della domanda;
   c) l'importo e la data di versamento;
   d) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore che stipula l'atto di concessione, denominato/i concessionario/i;
   e) il nome e il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione;
   f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del cimitero).
6. <u>Non si procede all'assegnazione di nuovi corpi di loculi e cellette ossario sino a completo esaurimento di quelli in uso.</u>

Articolo 54 - Durata delle concessioni - rinnovo

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e ove, in concessioni a tempo determinato, sia stato erroneamente indicato anche il termine "ad uso perpetuo", tale indicazione deve intendersi come non scritta.
2. La durata è fissata:

a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
b) in 35 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;
c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private per una o due persone.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 2, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario, su domanda, la facoltà di rinnovare per una sola volta la concessione versando il canone in vigore al momento del rinnovo. In tal caso la concessione avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.
4. Limitatamente alla concessione di loculi e di ogni altra sepoltura a sistema di tumulazione, su richiesta degli aventi diritto, è possibile, decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio alla cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela e affinità, in linea retta e collaterale sino al 4° grado, coniugio o convivenza more uxorio.
   In tale caso si procederà alla stipula di un nuovo atto di concessione, previo pagamento del 50% della tariffa in vigore, avente una durata pari a quella delle concessioni vigenti di uguale natura, venendo meno in tale modo la durata originaria.
   Qualora il loculo si trovi in una tomba/edicola funeraria di famiglia, dovrà essere pagato il 50% della tariffa in vigore per un posto salma.
   I resti mortali della prima salma tumulata dovranno trovare sistemazione in apposita cassetta avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente ed essere conservati nello stesso loculo. Tale operazione potrà essere effettuata anche per più volte.
5. Le concessioni delle tombe trentennali in terra, per le quali non sia stato rilasciato provvedimento di rinnovo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno dichiarate decadute e rientreranno in possesso del Comune.
6. Le tombe per sepolture private a sistema di inumazione non possono essere riutilizzate; è pertanto vietato il rinnovo della concessione, ed a seguito di esumazione i resti mortali, riposti in cassetta, saranno collocati nell'ossario comune o, a richiesta, in cellette ossario avute in concessione.

Articolo 55 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 53, comma 3, può concedersi in presenza delle seguenti condizioni:
   a) esistenza della salma per i loculi/colombari e dei resti o ceneri per le cellette ossario;
   b) residenza nel Comune di Albisola Superiore.
2. Le cellette ossario possono anche essere assegnate per il deposito dei resti delle salme inumate nei cimiteri comunali che saranno esumate entro l'anno, previo pagamento dei diritti di esumazione fissati in tabella.
3. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona indicata nell'atto di concessione-contratto. La concessione in uso delle sepolture non può pertanto essere in alcun modo e a qualsiasi titolo trasferita o ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile a terzi o comunque cedibile.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. In detta ipotesi l'eventuale concessione sarà nulla.
6. E' consentita sino alla capienza massima possibile, previo rilascio di autorizzazione e di pagamento di apposita tariffa, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in loculi e in tombe, sia presente o meno un feretro.

Articolo 56 – Uso delle sepolture private in tombe di famiglia

1. Il diritto di sepolcro è un diritto personale e non patrimoniale e pertanto può essere trasmesso solo per discendenza e non per eredità.
2. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla civica amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia intendendo con ciò il coniuge e gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, sino al 4° grado; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al servizio competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
4. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in qualunque tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 57 – Manutenzione - Canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite, installate od aggiunte successivamente.
   La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga necessario prescrivere in quanto indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza e di igiene.
2. Nelle sepoltura private costruite dal Comune il concessionario dovrà utilizzare la lapide fornita o, se sostituita, di uguale materiale e colore e provvedere, entro 60 giorni, a far apporre sulla stessa il cognome e nome, data di nascita e morte del defunto. E' consentita l'installazione di fotografie, vaschette portafiori o altri elementi decorativi.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e fatiscenti, previa diffida ad eseguire opportuni lavori di restauri ai membri della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, mediante pubblicazione all'albo pretorio per 60 giorni.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a seguito di richiesta del Comune, ogni concessionario corrisponderà una somma (da determinarsi con deliberazione di Giunta Comunale e soggetta eventualmente ad aggiornamento) a titolo di corrispettivo per il recupero delle spese gestionali del cimitero.

Qualora il concessionario non provveda per un anno al pagamento del canone suddetto, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

5. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo si trasferiscono, solidarmente, ai soggetti indicati nell'articolo 56 e per quelli previsti al comma 2 agli aventi diritto.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia o di parte di essa, gli aventi titolo al subentro sono tenuti a darne comunicazione, all'ufficio comunale competente, entro 12 mesi dalla data del decesso e richiedendo contestualmente l'aggiornamento della concessione con designazione di un rappresentante nei confronti del Comune.
2. Con il subentro il concessionario rimane sempre il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi, rimanendo invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titolo.
3. Il rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei cointeressati ma svolge la funzione di portavoce e soprattutto di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione.
4. Hanno diritto al subentro, e quindi alla nomina di rappresentante, salvo diversa disposizione prevista nell'atto di concessione, tutti gli eredi legittimi e testamentari.
5. La domanda di subentro alla concessione, prodotta congiuntamente o in modo separato dagli aventi diritto al subentro, deve contenere la designazione del rappresentante di cui al comma 1 e deve essere corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, in cui risultino i nominativi dei soggetti individuati quali eredi ai sensi del precedente comma.
6. La designazione del rappresentante si riterrà validamente resa nel caso in cui è disposta da almeno la metà degli eredi aventi titolo.
7. In difetto di designazione del rappresentante, il Comune provvede d'ufficio, previa affissione di apposito avviso all'albo del cimitero per 30 giorni consecutivi. Decorso tale termine l'ufficio provvede all'individuazione del rappresentante nella persona del richiedente o, in caso di pluralità di richiedenti, scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. Uno o più soggetti aventi titolo possono dichiarare, con i modi di cui al D.P.R. n. 445/2000 di aver rinunciato per sé e per i propri aventi causa al subentro e al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.
9. L'aggiornamento del rappresentante è subordinato al pagamento del diritto secondo le tariffe deliberate dagli organi comunali competenti.
10. In sede di prima applicazione, in tutti i casi di pregressa morte del concessionario originario, il termine di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente articolo e s'intende applicato a tutte le concessioni in essere.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

13. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 non ha validità nei confronti della civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessione a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
14. Qualora il titolare della concessione sia un Ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi.

Articolo 59 - Retrocessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando il manufatto non è stato occupato o quando, essendo occupato, la salma, i resti mortali o le ceneri siano trasferiti in altra sede.
2. Qualora a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso, le salme tumulate nei colombari o i resti e le ceneri nelle cellette ossario ne vengano estratte o trasportate altrove prima della scadenza della concessione, i colombari e le cellette ossario rimaste vuote ritornano a completa disposizione del Comune.
3. **(Annullato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 03.07.2014)**
4. **(Annullato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 03.07.2014)**
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
6. **(Annullato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 03.07.2014)**
7. I manufatti oggetto di rinuncia rientreranno in possesso del Comune e potranno formare oggetto di nuova concessione.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere è revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. In questo caso saranno a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 - Decadenza

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
   c) in caso di violazione del divieto di cui agli artt. 55, 3° comma;
   d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
   e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità la previa pubblicazione all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Articolo 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro secondo lo stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 63 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, che dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di custodia del cimitero.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o in ogni caso quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'area Edilizia Privata, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia.
2. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e dietro pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.
4. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio competente.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
10. Il Responsabile dell'area Edilizia Privata ha l'obbligo di informare per iscritto il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria di tutte le concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciande per costruzione, ampliamento, ristrutturazione o quant'altro relativo a tombe o sepolcri privati, comunicando oltre al nome del titolare la concessione tutte le altre condizioni imposte, quali numero e destinazione dei posti salma, obbligo alla manutenzione del sepolcro ecc..

Articolo 66 – Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.
4. E' vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo entro il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati all'esterno del cimitero.
7. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

8. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
9. E' vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli fissati dai competenti uffici.
10. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la Commemorazione dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.

Articolo 67 – Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori. Esse sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza.

CAPO II
IMPRESE FUNEBRI

Articolo 68 - Funzioni

1. Le imprese funebri svolgono il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
   - svolgere il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
   - vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
   - il trasporto del cadavere, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

Articolo 69 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di:
   a) Effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
   b) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
   c) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   d) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni riguardo agli onorari o per atro motivo privato;
   e) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
   f) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;
   g) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio competente, sulla scorta del registro di cui all'art. 48, annoterà in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nomi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 71 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. N. 41 del 27/05/1998. dalla G.P.A. il 14/07/1954, n. 13692 e in altri atti della Civica Amministrazione nelle materie di cui all'articolo 1, in contrasto con il presente testo.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.P.R. n. 285/1990 ed alle altre norme vigenti in materia.

Articolo 73 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le vecchie tumulazioni/inumazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione e di cui non risulta giustificazione contabile agli atti del Comune, sarà fotografata la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Ogni concessione sarà regolarizzata con atto amministrativo e la durata sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata/inumata.

Articolo 74 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc…) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc…, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 75 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali appositamente nominati con determinazione dirigenziale.

Articolo 76 – Sanzioni

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, qualora il fatto non costituisca reato, è punita con l'applicazione della

sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 progressivamente aumentata in base alla gravità ed alla recidiva.

2. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie sarà notificato all'interessato il processo verbale di contestazione contenente la data, il luogo e la descrizione del fatto contestato, nonché l'importo e le modalità di pagamento, eventualmente in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente, se diversa dal Sindaco, a ricevere scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione.

Articolo 77 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta al Dirigente responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro adempimento, senza che occorra la preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Dirigente responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATI:

A) Planimetrie: omissis